



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3313

DEL 27/09/2024

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI
AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI SETTEMBRE
2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2025. Mese di settembre 2024.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Giuseppe Barile Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 25/02/2021, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Vista la legge 9.12.77 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 19.05.1979, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto l'art. 2, 1° comma, del D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, con Legge 03.05.1988, n. 153, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 1988, le quote aggiunte di famiglia sono soppresse e sostituite dall'assegno per il nucleo familiare;

Visti i successivi comma, dal 2 al 12, dell'art. 153 della Legge citata, nei quali sono stabilite le modalità e fissate le condizioni per l'attribuzione dell'assegno in parola;

Viste le diverse circolari nel tempo emanate dall'INPS, conformi a quanto stabilito dall'art. 2 comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con le quali si provvedeva di volta in volta ad elaborare nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva collegata l'attribuzione degli assegni in parola;

Vista altresì:

- la circolare dell'INPS n. 13 del 12/01/2007, conforme a quanto stabilito dall'art.1, comma 11, della legge 27 dicembre 2007 n. 296, che ridetermina gli importi annuali dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 01 gennaio 2007;
- la circolare dell'INPS n. 68 del 10/06/2008, conforme a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 25/03/2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 07/06/2008, che ridetermina i livelli di reddito e gli importi dell'assegno nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile a decorrere dal 01 gennaio 2008;

Visto altresì:

- il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” all'articolo 5 in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”, riconosce agli aventi diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli;
- il messaggio INPS n. 2331 del 17/06/2021, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2019 e l'anno 2020 è pari al -0,3%, pertanto restato fermi per l'anno 2021 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2020, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 01/07/2021 alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, ai sensi del quale le maggiorazioni di cui al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 sono prorogate al 28 febbraio 2022;

Vista altresì:

- la circolare INPS n. 23 del 09/02/2022 recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.
- la circolare INPS n. 65 del 30/05/2022, conforme a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l’INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l’anno 2021 e 2020 è pari al 1,9%, pertanto l’INPS ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023;
- la circolare INPS n. 55 del 09/06/2023, conforme a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l’INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l’anno 2022 e 2021 è pari al 8,1%, pertanto l’INPS ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024;
- la circolare INPS n. 65 del 15/05/2024, conforme a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l’istituto tenuto conto della variazione percentuale del 5,4% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2023 e l’anno 2022, ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2023, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025;

Viste le istanze presentate dai dipendenti interessati alla corresponsione dell’assegno per il periodo 01/07/2024-30/06/2025 dalle quali risultano tutti gli elementi necessari all’accertamento del diritto ed alla determinazione dell’ammontare;

Esaminate le dichiarazioni fornite in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi di riferimento ed alle eventuali condizioni particolari previste dalla legge;

Dato atto che tale tipo di emolumento è soggetto a prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c.;

Accertato che l’importo complessivo da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di settembre 2024 è pari a euro 117,23;

IL DIRETTORE DELLA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

- Visto il D.lgs n.502/92;
- Visto il D.lgs n.165/01;
- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Dott. Danilo Scipione ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

DI ATTRIBUIRE ai dipendenti di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'assegno mensile per il nucleo familiare previsto dalla Legge 153/88 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D.M. 13/05/98;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 117,23 rappresenta l'ammontare da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di settembre 2024;

DI APPROVARE numero 1 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale ad eccezione dell'allegato dinanzi approvato, che non forma oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Danilo Scipione	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0708020207 0708020107 0706020207 0706020107 0705020207 0705020107 0707020207 0707020107
Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/09/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
